

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



REGIONE PIEMONTE

TORINO, 27 AGOSTO 1992

8° Supplemento straordinario al n. 35

STATUTO

DEL

COMUNE

DI

COSSANO CANAVESE

ai sensi della legge 142/90

Indice

Titolo I – NORME E PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Definizione
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 Territorio e sede comunale
- Art. 5 Albo pretorio

Titolo II – ORGANI ELETTIVI

- Art. 6 Individuazione
- Art. 7 Consiglio comunale
- Art. 8 Sessioni e convocazioni del Consiglio
- Art. 9 Commissioni
- Art. 10 Gruppi consiglieri
- Art. 11 Deliberazioni del Consiglio
- Art. 12 Consiglieri
- Art. 13 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 14 Regolamento interno
- Art. 15 Giunta comunale
- Art. 16 Elezione
- Art. 17 Composizione
- Art. 18 Funzionamento della Giunta
- Art. 19 Deliberazioni della Giunta
- Art. 20 Attribuzioni
- Art. 21 Sindaco
- Art. 22 Attribuzioni di amministrazione
- Art. 23 Attribuzioni di vigilanza
- Art. 24 Attribuzioni di organizzazione
- Art. 25 Vicesindaco

Titolo III – ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

- Art. 26 Segretario comunale
- Art. 27 Attribuzioni gestionali
- Art. 28 Attribuzioni consultive
- Art. 29 Attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento
- Art. 30 Attribuzioni di legalità e garanzia
- Art. 31 Principi e criteri informativi dell'azione amministrativa
- Art. 32 Organizzazione dell'azione amministrativa
- Art. 33 Struttura
- Art. 34 Personale

Titolo IV – SERVIZI

- Art. 35 Forme di gestione
- Art. 36 Gestione in economia
- Art. 37 Azienda speciale
- Art. 38 Istituzioni
- Art. 39 Il Consiglio di amministrazione
- Art. 40 Il Presidente
- Art. 41 Il direttore
- Art. 42 Nomina e revoca
- Art. 43 Società a prevalente capitale locale
- Art. 44 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Titolo V – CONTROLLO INTERNO

- Art. 45 Principi e criteri

Titolo VI – COOPERAZIONE

- Art. 46 Principi generali
- Art. 47 Convenzioni
- Art. 48 Consorzi
- Art. 49 Accordi di programma
- Art. 50 Unione e fusione di Comuni

Titolo VII – GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 51 Principi
- Art. 52 Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione
- Art. 53 Forme di consultazione della popolazione
- Art. 54 Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte
- Art. 55 Referendum consultivi
- Art. 56 Diritto di accesso
- Art. 57 Diritto di informazione e pubblicità degli atti
- Art. 58 Interventi nel procedimento amministrativo

Titolo VIII - FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 59 Statuto
- Art. 60 Revisione dello Statuto
- Art. 61 Regolamenti
- Art. 62 Ordinanze
- Art. 63 Norme transitorie e finali

Titolo I NORME E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Definizione

1. Il Comune di Cossano Canavese è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, della Regione e dal presente Statuto.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune tenendo conto delle proprie caratteristiche sociali, culturali, storiche, naturali ed ambientali promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Regione e la Provincia sono improntati ai principi di cooperazione, equidistribuzione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Cossano Canavese è costituito dal capoluogo e dalle frazioni Avetta, Casale e Francia, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
3. Le adunanze degli organi elettivi nonché delle commissioni di cui al presente Statuto si svolgono nella sede comunale.
4. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze dette riunioni si potranno svolgere, previa deliberazione della Giunta comunale, in luoghi diversi dalla sede comunale.

Art. 5 Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione prevista dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti degli atti e degli avvisi.
2. La pubblicazione deve avvenire in modo tale da garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura dei testi.
3. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma primo avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Titolo II ORGANI ELETTIVI

Art. 6 Individuazione

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 7 Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo che rappresenta tutta la comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Rimane facoltà del Consiglio comunale l'adozione di atti a contenuto meramente politico, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni su fatti di interesse, anche riflesso, per la comunità. Tali atti non necessitano del parere di cui all'art. 53 comma primo della legge 142/1990.
4. Spettano inoltre al Consiglio comunale le nomine delle commissioni comunali previste dalla legge.
5. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
6. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 8 Sessioni e convocazioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e straordinarie d'urgenza.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate in giugno e ottobre. Ai fini della convocazione sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative al bilancio annuale, al conto consuntivo, ai piani territoriali e urbanistici.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
4. Il Consiglio comunale può essere convocato dal Sindaco su istanza di 1/5 dei Consiglieri assegnati, i quali dovranno richiedere l'inserimento all'O.d.G. di specifiche questioni rientranti nelle competenze consiglieri di cui all'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142 presentando contestualmente idonea proposta di deliberazione al fine di consentire l'espressione dei pareri di cui all'art. 53 comma primo della legge 142/90.
5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco provvede alla convocazione il Vicesindaco e ove anche questi sia assente o impedito gli Assessori secondo l'ordine indicato nel documento programmatico. In mancanza del Sindaco e degli Assessori alla convocazione provvede il Consigliere anziano.
6. Gli adempimenti previsti al comma terzo e quarto in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco sono assolti dal Consigliere anziano in quanto comportanti la necessità di rieleggere l'intero esecutivo. Restano comunque di competenza del Sindaco o del suo sostituto la convocazione e la presidenza del Consiglio per l'adozione degli atti formali preliminari.

mente occorrenti per il perfezionamento della decadenza del Sindaco.

Art. 9 Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni speciali sono istituite principalmente per lo svolgimento di inchieste, di indagini conoscitive e di studio di particolare rilievo su materie di interesse comunale.

4. Le suddette commissioni, nell'espletamento dei rispettivi compiti, possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, del segretario, dei responsabili dei servizi dell'Ente, dei funzionari delle società concessionarie dei servizi dell'Ente, di esperti e professionisti.

5. Il Consiglio comunale può istituire inoltre commissioni consultive miste a cui partecipano, oltre ai Consiglieri comunali, i rappresentanti dei nuclei abitati, delle categorie, degli organismi associativi, delle forze sociali politiche ed economiche.

Art. 10 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento.

Art. 11 Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti salvo maggioranze speciali previste dalle leggi.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese.

3. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche.

5. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone il Presidente ne dispone la trattazione in seduta segreta.

6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio sono curate dal segretario comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

7. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal segretario e dal Consigliere anziano.

Art. 12 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che abbia riportato il maggior numero di suffragi nelle elezioni e a parità di voti il maggiore di età.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono ras-

segnate al Sindaco che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Art. 13 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie o informazioni, utili all'espletamento del proprio mandato con le modalità stabilite da apposito regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio del diritto dei Consiglieri con la funzionalità degli uffici e dei servizi. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;

b) di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, proponendo emendamenti subordinatamente all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità;

c) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni da iscriversi all'ordine del giorno del Consiglio con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

3. I Consiglieri possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in particolari materie che rivestano rilevanza per l'attività dell'Ente, riferendone al Sindaco stesso o all'Assessore competente.

Art. 14 Regolamento interno

1. Il Consiglio adotta il regolamento per la propria organizzazione e per il proprio funzionamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

Art. 15 Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo collegiale di governo, di amministrazione e di gestione del Comune.

2. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

3. Svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso.

Art. 16 Elezione

1. La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge sulla base di un documento programmatico presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza del Consiglio.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 17 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e n. 4 Assessori.

Art. 18

Funzionamento della Giunta

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta, ne definisce gli oggetti posti all'ordine del giorno, ne dirige e coordina l'attività, assicurando l'unità dell'indirizzo politico amministrativo e la collegialità delle relative decisioni.

Art. 19

Deliberazioni della Giunta

1. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti salvo maggioranze speciali previste dalla legge e a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone.
2. La Giunta, in caso d'urgenza e sotto la propria responsabilità, può adottare deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.
3. Ove il Consiglio neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta la Giunta stessa o il Consiglio nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici e contabili eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
4. Alle deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni di cui al comma sesto dell'art. 11 del presente Statuto.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal segretario e dal Vicesindaco.

Art. 20

Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale e di alta discrezionalità che per la loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e che, dalla legge e dal presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco o al segretario.
2. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività predisponendo idonea relazione.

Art. 21

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 22

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli Assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha facoltà di delega;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentite la Giunta o il Consiglio comunale;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);

l) adotta le ordinanze ordinarie;

m) rilascia le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del segretario comunale;

p) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali sentito il segretario comunale;

q) determina in conformità ai criteri stabiliti dalla Regione gli orari degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici;

r) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni;

s) presiede le commissioni di gara;

t) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi nel caso in cui il segretario comunale svolga le funzioni di ufficiale rogante;

u) compie le verifiche e le approvazioni richieste dalle norme vigenti sulla regolare tenuta di Albi e schedari;

v) sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali di incasso unitamente al segretario comunale e ad un Assessore.

Art. 23

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove tramite il segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) controlla in collaborazione con l'Assessore competente o il Consigliere incaricato l'attività urbanistico-edilizia, avvalendosi dei competenti uffici comunali, nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia;

d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.

Art. 24

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale sentita in merito la Giunta comunale;

b) presiede il Consiglio comunale secondo la disciplina regolamentare;

c) riceve le interrogazioni, interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

d) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari

e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti (nei limiti previsti dalla legge);

e) propone gli argomenti da trattare, dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede.

Art. 25
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

3. Gli Assessori in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione del documento programmatico.

Titolo III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 26
Segretario comunale

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e, con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 27
Attribuzioni gestionali

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi.

2. In particolare il segretario provvede alla:

a) organizzazione del personale e verifica dell'efficienza degli uffici;

b) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;

c) liquidazione di spese regolarmente ordinate derivanti da contratti in qualunque forma stipulati, da convenzioni statutarie o dovute in base alla legge;

d) presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale con l'assistenza di un delegato a svolgere le funzioni di verbalizzante;

e) attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi in conformità alle direttive del Sindaco;

f) sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso.

Art. 28
Attribuzioni consultive

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 29
Attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dell'ufficio e del personale.

2. Provvede alla contestazione degli addebiti ed alla adozione delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto ad alla censura.

3. Propone i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi.

4. Esercita la vigilanza ed il controllo di tutte le attività di gestione amministrative poste in essere dall'apparato comunale.

5. Provvede all'emanazione di direttive ed ordini.

Art. 30

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali e delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione con facoltà di delega nei limiti previsti dalla legge.

2. Riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione al CO.RE.CO. delle deliberazioni della Giunta con obbligo di invio al controllo.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione dei referendum consultivi.

4. Sovrintende alla conservazione degli atti d'archivio che dovrà essere curata direttamente dai dipendenti comunque responsabili dei servizi; a tal fine, d'intesa con il Sindaco, assume ogni provvedimento idoneo alla tutela della sicurezza degli edifici comunali, al di fuori dell'orario di frequentazione.

5. Sovrintende al rilascio di documenti ed alla concessione di permessi di visione degli stessi a cittadini e Consiglieri comunali nell'ambito del principio del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza e delle norme relative, secondo apposito regolamento.

6. Provvede all'attestazione su dichiarazione del messo delle avvenute pubblicazioni all'Albo pretorio e delle esecutività di provvedimenti e di atti.

7. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco.

Art. 31

Principi e criteri informatori dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di trasparenza ed imparzialità.

2. Sono caratteri essenziali dell'organizzazione degli uffici e dei servizi i criteri di autonomia, di funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e di responsabilità.

3. L'organizzazione amministrativa è ispirata al principio della separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale ed ai dipendenti comunque responsabili dei servizi.

Art. 32

Organizzazione dell'azione amministrativa

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro, per progetti-obiettivi e per programmi;

b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 33 Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 34 Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione del personale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alla legge ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

Titolo IV SERVIZI

Art. 35 Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e del presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale pubblico.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 36 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 37 Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, quest'ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 38 Istituzioni

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma primo determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finan-

ziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della Costituzione ed aggiornati in sede di esame di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

Art. 39 Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 40 Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 41 Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 42 Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario comunale almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 43 Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale

pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 44

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo V
CONTROLLO INTERNO

Art. 45

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione dovrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia sotto l'osservanza della legge.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Titolo VI COOPERAZIONE

Art. 46 Principi generali

1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce le forme di collaborazione previste dalla legge e dal presente Statuto con gli altri Enti pubblici locali, al fine di coordinare la gestione dei servizi e l'organizzazione delle attività comuni.

2. Nell'ambito del principio di cui al comma primo, il Comune aderisce all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.).

Art. 47 Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi ovvero per il conseguimento o la realizzazione di obiettivi ed opere pubbliche, l'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, con altri Comuni od altri Enti pubblici locali.

2. La convenzione si attua mediante un accordo scritto fra le parti e determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la realizzazione di specifici obiettivi.

3. Il Consiglio comunale approva la convenzione a maggioranza assoluta dei votanti.

4. La convenzione viene sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.

Art. 48 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri Comuni o con la Provincia un consorzio, regolato in analogia con le norme per le aziende speciali previste dalla legge e dal presente Statuto, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio comunale approva lo Statuto dei consorzi e la convenzione ad esso allegata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La convenzione deve prevedere la trasmissione degli atti fondamentali del consorzio agli Enti aderenti.

4. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal rispettivo Statuto.

Art. 49 Accordi di programma

1. L'amministrazione comunale promuove e conclude appositi accordi per la definizione e l'attuazione delle opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi previsti dalla legge.

2. La definizione dell'accordo deve essere preceduta da una deliberazione degli intenti del Consiglio comunale.

Art. 50 Unione e fusione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 46 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, in unità di intenti con gli altri Comuni

interessati e nelle forme e con le finalità previste dalla legge, una unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Qualora la Regione predisponga un programma di fusione del Comune o qualora il Comune si costituisca in unione con altro Comune contiguo in vista di una futura fusione, si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 12 della legge 142/90 ed occorre procedere alle conseguenti modifiche statutarie, in base al disposto specifico del comma secondo dell'art. 12 della legge.

Titolo VII GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 51 Principi

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e cooperative e le organizzazioni di volontariato, consentendone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere delle organizzazioni delle categorie produttive e delle rappresentanze sindacali.

Art. 52 Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione

1. L'amministrazione comunale favorisce e promuove l'attività delle associazioni, dei comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio. In particolare saranno valorizzate:

a) le rappresentanze delle frazioni del Comune a tutela di interessi diffusi di particolare valore economico, sociale e culturale;

b) la parrocchia, quale rappresentante di interessi spirituali e di elementi di promozione umana e custode degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;

c) l'associazione turistica Pro Loco, regolarmente riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionale, quale strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dell'attività turistica. Il Consiglio comunale potrà prevedere che l'associazione Pro Loco sia rappresentata negli organismi consultivi comunali attinenti il settore;

d) le associazioni e gli Enti caritativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica o religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;

e) le associazioni sportive, ricreative e culturali, cui può di preferenza essere affidata la gestione di impianti e servizi di rilevanza sociale o la realizzazione di progetti ed iniziative d'interesse comunale;

f) i consorzi agricoli e le altre associazioni volte alla tutela ed al miglioramento agricolo e zootecnico;

g) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile.

2. A tal fine viene promossa la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi agli organi comunali, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi; in particolare gli organi comunali qualora trattino argomenti di interesse frazionale, devono favorire il confronto di idee con la rappresentanza della frazione.

3. L'amministrazione comunale interviene con la con-

cessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o altri vantaggi economici, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma primo, in base ad appositi regolamenti. Con motivate deliberazioni della Giunta viene accordata la disponibilità di locali comunali, quali sedi di detti organismi, anche a titolo gratuito.

4. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del Comune a titolo di contributo promozionale non finanziario, anche in relazione a specifiche attività.

5. È altresì favorita la formazione di organismi a base associativa dell'utenza che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con obbligo di riferire al Consiglio comunale circa i risultati della gestione.

Art. 53 Forme di consultazione della popolazione

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. Le consultazioni, avviate dall'amministrazione comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'amministrazione, la quale dà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

Art. 54 Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'amministrazione istanze per richiedere le ragioni di specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione, petizioni per richiedere provvedimenti o esporre comuni necessità e proposte per presentare all'amministrazione comunale la soluzione teorica di problemi di comune interesse, intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le richieste devono essere presentate per iscritto alla segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

3. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi comunali che devono esaminare ed esprimere un parere in merito entro il termine di novanta giorni dalla presentazione.

4. Le modalità delle istanze, petizioni e proposte sono indicate da regolamento apposito, il quale deve prevedere tempi, forme e pubblicità delle stesse.

5. Il Sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter procedimentale, li informa motivatamente per iscritto nell'esito delle medesima e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

Art. 55
Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti i tributi locali, gli atti di bilancio, le norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedente referendum con esito negativo.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 35% del corpo elettorale;
- b) la maggioranza dei Consiglieri comunali.

4. Il Consiglio comunale fissa in apposito regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. Il referendum non è valido se non partecipa oltre la metà degli aventi diritto.

6. I referendum consultivi non hanno luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

7. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 56
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio delle copie.

Art. 57
Diritto di informazione e pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L'Ente si avvale di norma, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, ha carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso e la pubblicità degli atti detta norme finalizzate a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati ed in armonia con le leggi statali in materia.

Art. 58
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi diffusi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.

2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento nonché i termini entro i quali i procedimenti debbano concludersi.

4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa la comunicazione, è consentito prescindere dalla medesima, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o di altri metodi e garantendone, comunque, idonea pubblicazione e informazione.

5. Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento nei termini prefissati dal Consiglio comunale, decorrenti dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dell'avviso di procedimento.

6. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

7. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

8. La Giunta approva gli eventuali accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Titolo VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 59 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 60 Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4 comma terzo della legge 142/90.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisce il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

3. Non possono essere disposte revisioni dello Statuto, durante il semestre precedente la naturale scadenza del Consiglio comunale.

4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 61 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

7. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 62 Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma primo devono essere

pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma secondo dell'articolo 38 della legge 142/90. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 63 Norme transitorie e finali

1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge 142/90.

3. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti che vi hanno sede affidandone alla Giunta l'esecuzione.

4. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dalla legge 142/90 e del presente Statuto, restano in vigore le norme ed i regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con le norme statutarie.

5. Fino alla scadenza comunque motivata del mandato dell'attuale Sindaco e della Giunta, eletti in data 24 maggio 1990 il riferimento al documento programmatico di cui all'art. 34 della legge 8 giugno 1990 n. 142 è sostituito all'art. 8 comma quinto del presente Statuto con il criterio del maggior numero di voti ottenuti nelle elezioni e all'art. 25 dalle risultanze delle votazioni effettuate in data 24 maggio 1990.

PIER DOMENICO CLEMENTE, Direttore responsabile

LUIGI OBERTO, Redattore capo

Autorizzazione del Tribunale di Torino n. 2100 del 9-7-1970 – Fotocomposizione e stampa: Tipolitografia Toso, via Carlo Capelli 93 - 10146 Torino